



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



**EMENDAMENTI AL DECRETO DELEGATO 31 AGOSTO 2026 N.124
“IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ POS RSM PER IL
COLLEGAMENTO ALLA RETE TELEMATICA – NUOVA APPLICAZIONE SAN
MARINO PAY”**

Emendamento modificativo del comma 2 dell’articolo 5

2. La SIM di cui al comma 1 è destinata esclusivamente al traffico dati necessario alla gestione delle operazioni e può essere **fornita ed** installata esclusivamente dal gestore tecnico dell’applicazione San Marino Pay.

Emendamento aggiuntivo di un comma 2 bis all’articolo 5

2 bis. Al fine di garantire la continuità operativa dell’applicazione San Marino Pay, l’operatore economico deve consentire al gestore tecnico la costante raggiungibilità anche da remoto del POS per ogni attività di aggiornamento, diagnostica o manutenzione.

Emendamento aggiuntivo di un comma 3 bis all’articolo 7

3 bis. A parziale deroga di quanto previsto al comma 3, l’operatore economico può formulare istanza motivata alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, al fine di chiedere la possibilità di utilizzare un POS Attended non convenzionato. La Segreteria di Stato, acquisito il parere dei competenti Uffici e Servizi, sottopone la richiesta dell’operatore economico al Congresso di Stato, che si esprime mediante delibera.

Emendamento aggiuntivo di un articolo 8-bis

**Art. 8-bis
(Controlli e sanzioni)**

1. Fatti salvi gli operatori economici autorizzati ai sensi dell’articolo 7, comma 3 bis, a decorrere dal 1° gennaio 2027, qualora l’operatore economico ~~utilizzi terminali POS di tipo Attended o Unattended non convenzionati con il circuito SMaC sconto o SMaC fisco, gli Istituti di Credito o il gestore tecnico segnalano tempestivamente l’anomalia all’Ufficio SMaC – Poste San Marino~~



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

S.p.a., che ne dà immediata comunicazione all'UO Ufficio Tributario per i provvedimenti di competenza.

2. È, altresì, facoltà del cliente ovvero acquirente presentare la segnalazione di cui al comma 1 all'Ufficio SMaC – Poste San Marino S.p.a., il quale, eseguite le opportune verifiche, provvede nelle modalità indicate al medesimo comma 1.

3. L'UO Ufficio Tributario, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, applica nei confronti dell'operatore economico una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno di effettivo utilizzo dei terminali non convenzionati.

4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto delegato, nonché le relative impugnazioni avvengono secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.